

(N. 1797)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SAPORITO, AMADEO, DI LEMBO, ORIANA,
FALLUCCHI, FORNI, TANGA e SANTALCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 1982

Modificazione dell'articolo 46 della legge 11 luglio 1980,
n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale
del personale civile e militare dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Nel 1948, con due distinti decreti legislativi recanti rispettivamente i numeri 1277 e 1278, furono istituiti i ruoli del personale insegnante tecnico-pratico degli istituti e scuole di istruzione tecnica e delle scuole di avviamento professionale.

Le tabelle annesse ai citati decreti prevedevano uno sviluppo di carriera compreso fra il grado undicesimo e l'ottavo per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti di istruzione tecnica, fra il grado undicesimo e il nono per quelli delle scuole di avviamento. Successivamente, la legge 13 marzo 1958, n. 165, stabilì per il suddetto personale uno sviluppo di carriera unico, tra il coefficiente 202 e il 325, ma con diverse percorrenze per gli istituti di secondo grado e per quelli di primo grado.

La stessa legge stabilì, in un'apposita tabella, lo sviluppo di carriera degli insegnan-

ti di arte applicata negli istituti e nelle scuole d'arte, i quali ottennero il medesimo trattamento degli insegnanti tecnico-pratici, differenziato nelle percorrenze a seconda del grado delle istituzioni scolastiche (istituti o scuole d'arte).

Con la legge 11 ottobre 1960, n. 1178, fu istituito il ruolo organico degli assistenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici. A questi ultimi fu attribuito uno sviluppo di carriera compreso tra il coefficiente 229 e il 325.

Dal contesto delle citate norme appariva evidente la sostanziale equiparazione delle categorie di personale di cui trattasi, equiparazione giustificata, del resto, da un'analogia di funzioni e da una parità di livello rispetto alla funzione didattica. Le mansioni del personale in parola sono infatti identificate dalle rispettive leggi nel « coadiuvare » i professori delle cattedre di materie arti-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stiche e tecniche (art. 2 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178; art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277, come ratificato dalla legge 11 dicembre 1952, n. 2528) o nel provvedere « all'addestramento e alla istruzione pratica degli alunni » (art. 2 dei decreti legislativi 7 maggio 1948, nn. 1277 e 1278).

Con l'istituzione della scuola media unica (legge 31 dicembre 1962, n. 1859) gli insegnanti tecnico-pratici delle sopresse cattedre di materie tecniche industriali, agrarie, eccetera, confluirono nel nuovo ruolo dei professori di applicazioni tecniche (ora educazione tecnica), ma furono tuttavia inquadrati nel ruolo C, il cui sviluppo di carriera, secondo la citata legge del 1958 n. 165, era identico a quello del soppresso ruolo di origine (art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1193).

Tale discriminazione fu conservata dal decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito con modificazioni nella legge 30 marzo 1976, n. 88, concernente il riordinamento dei ruoli del personale della scuola. Infatti l'articolo 13 del citato decreto-legge inquadrava nel ruolo dei docenti diplomati (tab. D) gli insegnanti tecnico-pratici e gli insegnanti di applicazioni tecniche, già appartenenti al ruolo C.

Tale decreto, tuttavia, mentre si preoccupò di mantenere l'identità di trattamento di tali insegnanti tenendo presente il ruolo di origine, operò una netta differenziazione a favore degli insegnanti di arte applicata degli istituti d'arte e degli assistenti dei licei artistici. Questi ultimi, infatti, vennero inquadrati nel ruolo dei docenti laureati (tab. C) in virtù di una disposizione contenuta in nota alla stessa tabella, in cui venivano menzionati « i docenti di materie per le quali è richiesto o consentito il diploma di conservatorio di musica; il diploma di accademia di belle arti congiuntamente al diploma di istruzione secondaria di secondo grado o al diploma di maturità artistica o al diploma di maturità di arte applicata o al diploma di magistero corrispondente o ad altro titolo equipollente, nonchè

l'accertamento dei titoli professionali, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074 ».

Tanto valeva dire più semplicemente « gli insegnanti di arte applicata e gli assistenti dei licei artistici », conservando le due definizioni delle classi di abilitazione e di concorso approvate con decreto ministeriale 18 giugno 1974. È opportuno, comunque, notare che in base alle citate tabelle l'accertamento dei titoli professionali ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 1074 del 1971 (formula che viene usata ogni qualvolta sia impossibile fare riferimento a un determinato titolo di studio e che comunque non determina in alcun modo il livello della perequazione culturale richiesta) è previsto, ad esempio, per posti di insegnamento di arte applicata, come « arte dei forni e macchine per la ceramica », « arte dell'incisione del corallo », « arte del merletto e del ricamo », eccetera.

Da ultimo, la legge 11 luglio 1980, n. 312, (art. 46) nell'inquadrare il personale della scuola nei vari « livelli » delle qualifiche funzionali, ha attribuito la settima qualifica ai « docenti di materie per il cui insegnamento è richiesto il diploma di laurea o il diploma di istituto superiore », includendovi anche « i docenti equiparati ai sensi della nota 2 alla tabella C annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88, compresi tutti gli insegnanti di educazione tecnica della scuola media; i vice rettori aggiunti del ruolo ad esaurimento; gli assistenti dei licei artistici ». La nuova norma ha cioè fatto salvo il trattamento già acquisito dagli insegnanti di arte applicata e dagli assistenti dei licei artistici (questi ultimi, sembra, pleonasticamente menzionati, in quanto già compresi nella formula della nota 2 alla tabella C) e ha inoltre eliminato la discriminazione (invero poco funzionale) che persisteva fra gli insegnanti di educazione tecnica in base al ruolo di provenienza.

Nella sesta qualifica sono stati inquadrati, invece, i « docenti di materie per il cui insegnamento è richiesto il diploma di istru-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zione secondaria di secondo grado » e in essa rimangono, fra tutte le categorie di personale prima menzionate, solo gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti di istruzione tecnica e professionale.

Dalle considerazioni sopra formulate emerge con evidenza la stridente sperequazione che si è venuta a creare a svantaggio di questi ultimi, rispetto alla posizione di partenza, a causa dell'ambiguità dei criteri di di-

stinzione, fondati in parte sul titolo di studio, in parte sul livello dell'insegnamento.

Allo stato attuale delle cose, in attesa che si realizzi quella prospettiva di formazione a livello universitario per tutto il personale docente, cui già accennava l'articolo 4 della legge 30 luglio 1973, n. 477, tale sperequazione può essere sanata solo includendo gli insegnanti tecnico-pratici nella settima qualifica, al pari degli insegnanti di arte applicata e degli assistenti dei licei artistici.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

All'articolo 46, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, nel penultimo alinea, riguardante il personale della scuola da inquadrare nella settima qualifica, sono aggiunte, in fine, dopo le parole: « gli assistenti dei licei artistici », le altre: « e gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti di istruzione tecnica e professionale ».